

Consiglio regionale della Toscana

SEDUTA DEL CONSIGLIO REGIONALE DEL 27 NOVEMBRE 2024.

Presidenza del Presidente del Consiglio regionale Antonio Mazzeo.

Deliberazione 27 novembre 2024, n. 97:

Ambito Territoriale di Caccia (ATC) n. 9 “Livorno”. Comitato di gestione. Sostituzione di un componente individuato ai sensi dell’articolo 11 ter, comma 1, lettera d), della l.r. 3/1994.

Il Consiglio regionale

Vista la legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3 (Recepimento della legge 11 febbraio 1992, n. 157 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio”);

Visto l’articolo 11, comma 1, della l.r. 3/1994 il quale prevede che l’esercizio venatorio si svolga in forma programmata negli ambiti territoriali di caccia (ATC) individuati dall’allegato A alla legge stessa;

Preso atto che l’allegato A della l.r. 3/1994 prevede l’Ambito Territoriale di Caccia (ATC) n. 9 “Livorno”;

Visti:

- l’articolo 11 bis, comma 2, lettera b), della l.r. 3/1994, il quale prevede il Comitato di gestione quale organo degli ATC;
- l’articolo 11 ter, comma 1, lettera d), della l.r. 3/1994, il quale prevede che il Consiglio regionale individui due membri del Comitato di gestione tra sindaci, assessori e consiglieri dei comuni ricadenti nel comprensorio di riferimento di ciascun ATC;
- l’articolo 11 ter, comma 4, della l.r. 3/1994, il quale prevede che il Comitato di gestione sia nominato dal Presidente della Giunta regionale;
- l’articolo 11 ter, comma 7, della l.r. 3/1994, il quale prevede che il Comitato di gestione resti in carica per un periodo di cinque anni;
- l’articolo 11 ter, comma 8, lettera c), della l.r. 3/1994, il quale prevede la decadenza dalla carica di componente del Comitato di gestione in caso di cessazione dalla carica di sindaco, assessore o consigliere comunale dei membri di cui al comma 1, lettera d), dell’articolo stesso;
- l’articolo 11 ter, comma 8 bis, della l.r. 3/1994, il quale prevede, nei casi di decadenza di cui al comma 8, lettera c), dell’articolo stesso, che il componente continui ad esercitare le funzioni sino all’adozione del decreto del Presidente della Giunta regionale con cui si provvede alla nomina del sostituto. Ai fini della nuova nomina il soggetto designante trasmette, entro centottanta giorni dalla data in cui si è verificata la causa di decadenza, la nuova designazione al Presidente della Giunta regionale. Decorso inutilmente tale termine il Presidente della Giunta regionale provvede alla nomina entro i successivi trenta giorni;
- l’articolo 1, comma 1 bis, lettera c), della legge regionale 8 febbraio 2008, n. 5 (Norme in materia di nomine e designazioni e di rinnovo degli organi amministrativi di competenza della Regione), il quale prevede che la legge stessa non si applichi alle nomine effettuate in ragione dell’ufficio ricoperto dal soggetto nominato;
- l’articolo 5, comma 5, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica), convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, il quale prevede, nei confronti dei titolari di cariche elettive, che lo svolgimento di qualsiasi incarico conferito dalle pubbliche amministrazioni di cui al comma 3 dell’articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 (Legge di contabilità e finanza pubblica), inclusa la partecipazione ad organi collegiali di qualsiasi tipo, possa dar luogo esclusivamente al rimborso delle spese sostenute e che eventuali gettoni di presenza non possano superare l’importo di trenta euro a seduta.

Vista la deliberazione del Consiglio regionale 27 luglio 2022, n. 58, con la quale è stato individuato, ai sensi dell'articolo 11 ter, comma 1, lettera d), della l.r. 3/1994, il signor Benito Gragnoli quale componente del Comitato di gestione dell'ATC n. 9 "Livorno";

Visto il decreto del Presidente della Giunta regionale 11 agosto 2022, n. 163, con il quale è stato nominato il Comitato di gestione dell'ATC n. 9 "Livorno", tra i cui componenti è compreso il signor Benito Gragnoli;

Vista la nota del Presidente dell'ATC n. 9 "Livorno", agli atti del Consiglio regionale prot. n. 14809 del 4 novembre 2024, con la quale si comunica che il signor Benito Gragnoli è cessato dalla carica prevista come requisito dall'articolo 11 ter, comma 1, lettera d), della l.r. 3/1994;

Ritenuto, pertanto, di procedere alla individuazione, nel rispetto del termine previsto dall'articolo 11 ter, comma 8 bis, della l.r. 3/1994, di un componente del Comitato di gestione dell'ATC n. 9 "Livorno", in sostituzione del signor Benito Gragnoli, ai sensi dell'articolo 11 ter, comma 1, lettera d), della l.r. 3/1994;

Preso atto che, ai sensi dell'articolo 11 ter, comma 1, lettera d), della l.r. 3/1994, è stato designato, tra i sindaci, gli assessori e i consiglieri dei comuni ricadenti nel comprensorio dell'ATC n. 9 "Livorno", il seguente nominativo:

- Enzo Calderone, consigliere del Comune di Rosignano Marittimo;

Preso atto che la suddetta designazione è stata trasmessa alla commissione consiliare competente;

Visto il parere espresso in data 26 novembre 2024 dalla Seconda Commissione consiliare, con il quale si propone al Consiglio regionale di individuare, ai sensi dell'articolo 11 ter, comma 1, lettera d), della l.r. 3/1994, il seguente componente del Comitato di gestione dell'ATC n. 9 "Livorno", in sostituzione del signor Benito Gragnoli:

- Enzo Calderone, consigliere del Comune di Rosignano Marittimo

Ritenuto, pertanto, di individuare, ai sensi dell'articolo 11 ter, comma 1, lettera d), della l.r. 3/1994, il seguente componente del Comitato di gestione dell'ATC n. 9 "Livorno", in sostituzione del signor Benito Gragnoli:

- Enzo Calderone, consigliere del Comune di Rosignano Marittimo

Rilevata dalla dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà resa dal signor Enzo Calderone, sotto la propria responsabilità, ai sensi dell'articolo 47 del d.p.r. 445/2000, l'assenza di cause di esclusione di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235 (Testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi, a norma dell'articolo 1, comma 63, della legge 6 novembre 2012, n. 190) e di cui alla legge 25 gennaio 1982, n. 17 (Norme di attuazione dell'art. 18 della Costituzione in materia di associazioni segrete e scioglimento della associazione denominata Loggia P2);

Visto l'articolo 2, comma 2, lettera c), della legge regionale 8 gennaio 2009, n. 1 (Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento del personale);

Delibera

1. di individuare, ai sensi dell'articolo 11 ter, comma 1, lettera d), della l.r. 3/1994, ai fini della nomina da parte del Presidente della Giunta regionale, il seguente componente del Comitato di gestione dell'Ambito Territoriale di Caccia (ATC) n. 9 "Livorno", in sostituzione del signor Benito Gragnoli:
 - Enzo Calderone, consigliere del Comune di Rosignano Marittimo
2. di dare atto, ai sensi dell'articolo 5, comma 5, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla l. 122/2010, che lo svolgimento del suddetto incarico da parte di titolare di carica elettiva possa dar luogo esclusivamente al rimborso delle spese sostenute e che eventuali gettoni di presenza non possano superare l'importo di 30 euro a seduta;

3. di disporre che il suddetto incarico cessi alla scadenza dell'attuale mandato del Comitato di gestione dell'ATC n. 9 "Livorno";
4. di trasmettere il presente atto al Presidente della Giunta regionale per gli adempimenti successivi.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, della l.r. 23/2007 e nella banca dati degli atti del Consiglio regionale, ai sensi dell'articolo 18, comma 1, della medesima l.r. 23/2007.

Il Consiglio regionale approva
con la maggioranza prevista dall'articolo 26 dello Statuto.

IL PRESIDENTE
Antonio Mazzeo